



*Notario Michelangelo Casciano*

Allegato "C" all'atto Rep. n. 11.059 e Racc. n. 7.453

-----  
**STATUTO**  
-----

-----  
**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**  
-----

**Art. 1)**

È costituito il:

**"MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO ODV - FEDERAZIONE DEI MOVIMENTI  
PER LA VITA E DEI CENTRI DI AIUTO ALLA VITA D'ITALIA"**

di seguito denominata 'Federazione', associazione di terzo settore che riunisce in vincolo federativo le associazioni locali denominate "Movimento per la vita", "Centro di aiuto alla vita", "Servizio di aiuto alla vita", "Case d'accoglienza" o con altro nome, che abbiano scopi consimili ai suoi, costituite nel territorio della Repubblica e che sono ammesse a farne parte secondo le norme di questo Statuto.

L'ordinamento e l'organizzazione della Federazione sono regolati dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dal presente Statuto.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nella relativa sezione "a) Organizzazioni di volontariato" del Registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 46, co. 1 del Codice del terzo settore.

La Federazione risponde ai requisiti dell'art. 41, co. 2 del Codice del terzo settore, pertanto sarà iscritta, quale rete associativa, anche nella sezione "e) Reti associative" del Registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 46, co. 1, ed esercita, oltre alle attività statutarie di cui al successivo art. 2, anche quelle previste dall'art. 41, co. 1 e 3 del Codice del terzo settore. La sede legale della Federazione è in Roma, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro tenuto dalla Amministrazione competente. Il mutamento di sede nell'ambito dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo della Federazione.

La durata è illimitata.

**Art. 2)**

La Federazione, che non ha fini di lucro, svolge - anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati - attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto dei loro associati e delle proprie attività di interesse generale.

Opera prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il patrimonio della Federazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Ai fini di cui al precedente comma, la Federazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**Art. 3)**

La Federazione persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale operando per un generale rinnovamento della società e considerando a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace.

Tenendo in particolare considerazione la dignità della persona e la crescita e lo sviluppo della stessa nell'ambito naturale di una stabile famiglia, la Federazione svolge, in via e-

esclusiva o principale, attività di interesse generale nei seguenti ambiti individuati dal co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017: -----

- interventi e servizi sociali ai sensi dei co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016; -----

- prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14/02/2001; -----

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. n. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

- formazione universitaria e post-universitaria; -----

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale; -----

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore; -----

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. n. 166/2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; -----

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. -----

In tali ambiti la Federazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezioni, dal concepimento e in tutto l'arco del suo sviluppo, fino alla morte naturale. -

La Federazione promuove, sia a livello individuale che di gruppi sociali naturali od organizzati, l'affermazione di una cultura autenticamente aperta al riconoscimento, all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano, in qualsiasi fase del suo sviluppo ed in qualsiasi condizione esso si trovi. Sono pertanto compiti specifici della Federazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui maggiormente il diritto all'esistenza o l'uguale dignità degli esseri umani siano negati o posti in forse dal costume o dalle leggi. Per tali ragioni la Federazione si oppone anche alla legge 194/78, così come ad ogni provvedimento che voglia introdurre o legittimare pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione intrinsecamente oppressive della vita umana. -----

La Federazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. -----

La Federazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. -----

**Art. 4)** -----

La Federazione è formata dalle associazioni locali denominate "Centro di aiuto alla vita", "Servizio di aiuto alla vita", "Movimento per la Vita" o con altri simili nomi, dalle case di accoglienza e dagli altri enti di cui all'art. 12 che, perseguendo le stesse finalità, chiedono e ottengono di esserne ammessi mediante domanda scritta al Consiglio Direttivo, che delibererà secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. -----

Per le deliberazioni di ammissione, cessazione e decadenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11. -----

Alla Federazione è espressamente riconosciuta e demandata dalle associazioni locali la funzione di unica garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità comune.

Alla medesima Federazione, pertanto, competono l'adozione ed attuazione con metodo democratico della comune volontà assembleare ed in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli. -----

**Art. 5)** -----

Le associazioni locali perseguono i fini indicati nell'art. 3 rispettando le linee generali indicate dalla Federazione. -----

Le iniziative di sostegno concreto delle madri, e quelle educative - sociali collegate con la difesa e promozione del diritto alla vita costituiscono un servizio unitario. -----

Nel caso in cui in una medesima località esistano separate strutture tra quelle indicate nell'art. 1, l'adesione alla Federazione implica l'impegno di realizzare uno stretto collegamento operativo tra loro. Qualora nel territorio di un medesimo comune siano costituite più associazioni, il compito di coordinamento unitario delle attività a livello comunale può essere affidato a persona scelta dalle associazioni operanti a livello comunale o, in mancanza, dal direttivo regionale. Qualora nell'unico territorio provinciale siano costituite più associazioni, il compito di coordinamento unitario delle attività a livello provinciale può essere effettuato da persona scelta dalle associazioni operanti a livello provinciale o, in mancanza, dal direttivo regionale. -----

Ogni associazione locale si impegna a: -----

- sottoscrivere un congruo numero di abbonamenti al periodico della Federazione, in proporzione al numero dei propri associati; -----

- adottare le denominazioni e i loghi concessi in uso dalla Federazione alle associazioni in regola con gli obblighi federativi - senza apportarne modifiche. -----

Ogni associazione locale, inoltre: -----

- regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico; -----

- risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte; -----

- tiene regolarmente aggiornato il libro associati, e ne trasmette annualmente copia alla Federazione; -----

- versa alla Federazione un contributo annuale nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo della Federazione; -----

- aderisce alla Federazione regionale; -----

- fornisce annualmente alla Federazione nazionale e a quella regionale i dati sulle attività compiute. -----

L'adesione alla Federazione comporta altresì: -----

- l'impegno di rispettarne lo Statuto e il Regolamento; -----

- la facoltà di un organo di un'associazione locale di chiedere l'intervento del Presidente regionale per contribuire a risolvere difficoltà non superabili al livello locale e la facoltà altresì del Presidente regionale di chiedere l'intervento del Presidente nazionale o di un suo delegato, nel rispetto del principio di sussidiarietà; -----

- la facoltà di rivolgersi al Collegio nazionale dei probiviri qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie dell'associazione locale, regionale o nazionale non altrimenti risolvibili; -----

- il diritto di esaminare i libri sociali della Federazione, previa richiesta scritta a firma del Presidente dell'associazione locale; i libri sociali potranno essere esaminati dal Presidente presso la sede della Federazione, previo appuntamento: è fatto divieto di effettuare copie o riproduzioni, anche a mezzo fotografico. -----

**Art. 6)** -----

A livello regionale, le associazioni si coordinano in Federazioni regionali, composte da almeno 7 associazioni operanti all'interno del territorio regionale, le quali hanno il compito:

- di collaborare con la Federazione nell'attuazione degli scopi da questa perseguiti come

indicato dall'art. 3; -----

- di coordinare le attività delle associazioni locali della regione; di promuovere e sostenere le iniziative concernenti in particolare la regione nel suo complesso; -----
- di elaborare e proporre di concerto con gli organi nazionali interventi legislativi e amministrativi che rientrano nella competenza delle istituzioni regionali e provinciali autonome. -----

Le Federazioni regionali rispondono autonomamente delle obbligazioni da esse contratte e: -----

- si impegnano a rispettare questo statuto, il regolamento nazionale e le decisioni del Collegio nazionale dei Probiviri; -----
- forniscono annualmente alla Federazione i dati sulle attività compiute; -----
- un organo della Federazione regionale ha la facoltà di chiedere l'intervento del Presidente nazionale o di un suo delegato per contribuire a risolvere difficoltà non superabili a livello locale. -----

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere definiti accorpamenti tra regioni limitrofe, laddove in una regione siano presenti meno di 7 associazioni locali. -----

L'Assemblea dei Presidenti dei membri della Federazione che hanno sede nel territorio della federazione regionale elegge il Consiglio Direttivo regionale. -----

Il Presidente regionale è eletto dall'Assemblea regionale o dal Consiglio Direttivo regionale secondo quanto stabilito da apposita normativa regionale. -----

Il Consiglio Direttivo della Federazione può deliberare, nei casi di inadempienza delle Federazioni regionali ai compiti stabiliti dal presente statuto, di convocare le associazioni federate alla Federazione ed operanti nel territorio della Federazione Regionale al fine di discutere dei problemi della Federazione regionale. -----

Nei casi più gravi il Consiglio Direttivo della Federazione può deliberare, con voto segreto, di non riconoscere la Federazione Regionale quale propria struttura federativa territoriale, convocando le associazioni locali in assemblea costitutiva di una nuova Federazione regionale, che rappresenti a livello regionale la Federazione nazionale. -----

Contro tale provvedimento, che va comunicato entro 60 giorni alla Federazione regionale interessata e a tutte le associazioni locali operanti a livello regionale, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri che, in caso di giudizio favorevole alla ricorrente, ne riferisce al Consiglio Direttivo ai fini di un nuovo esame. -----

#### **Art. 7)** -----

Organi della Federazione nazionale sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, il Presidente, due Vice Presidenti, l'Organo di controllo (se istituito) ed il Collegio dei Probiviri. -----

In caso di assenza o impedimento del Presidente la legale rappresentanza dell'associazione è svolta dal vicepresidente più anziano. -----

Un apposito regolamento stabilirà le modalità di elezione, di convocazione e di funzionamento degli Organi statutari, non disciplinati nel presente Statuto. -----

Ai componenti degli organi - ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. -----

È ammesso lo svolgimento, mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, a condizione che sia consentito: -----

- al Presidente, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione; -----
- agli intervenuti, di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simul-

tanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale. -----

Nel caso in cui nel corso della riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento audio/video con uno o più di partecipanti, salvo il caso di volontaria disconnessione, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente: saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. -----

#### **Art. 8)** -----

L'Assemblea è composta dai Presidenti (o loro delegati) delle singole associazioni locali associate. -----

Nell'Assemblea hanno diritto di voto, fin dalla loro ammissione, tutte le associazioni iscritte nel libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote federative degli ultimi 3 anni. -----

Ciascun associato ha un voto. -----

L'Assemblea detta le linee generali dell'azione della Federazione; elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri; -----

approva la relazione sull'operato del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, obbligatorio in caso di superamento delle soglie imposte dalla Legge. -----

Inoltre: -----

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli stessi organi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----

- delibera sulle modifiche dello Statuto; approva i regolamenti interni, incluso quello eventuale dei lavori assembleari; -----

- delibera l'eventuale scioglimento, nonché la eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; -----

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. -----

L'Assemblea elegge 21 membri al Consiglio Direttivo secondo criteri che garantiscono una adeguata rappresentanza geografica. Il Consiglio Direttivo provvederà a deliberare la suddivisione delle regioni geografiche in 4 circoscrizioni, in rapporto al numero delle associazioni federate per ciascuna circoscrizione. E' assicurata una presenza equilibrata tra gli associati con attività principalmente rivolta all'assistenza diretta alla vita nascente e quelli la cui attività principale persegue le altre finalità descritte nell'art. 3. -----

L'Assemblea, convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un decimo degli associati oppure dei Consigli direttivi di almeno cinque Federazioni regionali, assume le deliberazioni a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. -----

Per le modifiche statutarie è necessario la presenza in prima convocazione di almeno il 33% e in seconda convocazione del 25% degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. -----

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. -----

Ogni associazione può rappresentare per delega solo altre due associazioni. -----

#### **Art. 9)** -----

L'Organo di amministrazione della Federazione nazionale, costituito dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. -----

Il Consiglio Direttivo è composto dai Presidenti delle Federazioni Regionali e dai 21 membri eletti dall'Assemblea. -----

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. ---  
Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. -----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno il 20% dei membri, è validamente costituito con la presenza di più del 50% dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. -----

In caso di assenza, per qualsivoglia motivo, di un consigliere eletto per più di 3 riunioni del Consiglio Direttivo, il Consigliere viene dichiarato decaduto e si procede al subentro del primo dei non eletti. -----

In caso di mancata partecipazione per 3 sedute consecutive di un Presidente di Federazione Regionale o suo delegato ai lavori del Consiglio Direttivo, il Consiglio direttivo della Federazione potrà procedere alla convocazione delle associazioni regionali in Assemblea, secondo quanto previsto all'art. 6. -----

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere. -----

Costituisce una Giunta Esecutiva composta da tutti i titolari delle cariche indicate nel comma precedente, altri 2 o più membri, in numero proposto dal Presidente ed approvato dal Consiglio Direttivo, per il coordinamento operativo delle rispettive specifiche aree operative, eletti dal Consiglio Direttivo al suo interno, e un ulteriore membro di nomina del Presidente all'interno del Consiglio Direttivo. -----

La Giunta cura l'esecuzione di tutte le delibere assunte dal Consiglio Direttivo e provvede con proprie deliberazioni nei casi urgenti, sottoponendole alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva. -----

Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio, senza che abbiano diritto di voto, i responsabili di uffici o servizi del Movimento ed esperti estranei al Consiglio stesso. --

#### **Art. 10** -----

Il Presidente rappresenta l'associazione anche nei rapporti internazionali, convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta, assume tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'associazione dettati dall'Assemblea e elaborati dal Consiglio Direttivo, coordina l'attività esecutiva dei singoli membri della Giunta. -----

Il Presidente non può superare il limite dei tre mandati anche non consecutivi. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente più anziano. -----

#### **Art. 11)** -----

Il Consiglio Direttivo, su parere non vincolante della Federazione regionale, delibera l'ammissione nella Federazione delle associazioni locali, valutata sia la conformità dell'associazione richiedente agli scopi della Federazione, sia la sua capacità operativa di conseguirli. L'ammissione delle associazioni locali alla Federazione è tra i poteri delegabili dal Consiglio Direttivo alla Giunta esecutiva, che sottoporrà la deliberazione, con motivazione scritta in caso di non ammissione, alla ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva. -----

Il Consiglio Direttivo, su parere non vincolante della Federazione regionale, può dichiarare decadute dall'appartenenza alla Federazione le associazioni la cui attività non risulti

più conforme agli scopi statutari della Federazione. -----

Nei casi meno gravi il Consiglio Direttivo può adottare provvedimenti di sospensione temporanea degli organi locali. Per la deliberazione di esclusione e per quelle di sospensione è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti alla seduta. ---

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 90 giorni dall'invito a sanare la morosità, comporta la decadenza automatica dell'associato. -----

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati. -----

A seguito della perdita della qualità di associato, l'associazione perde la concessione di utilizzo delle denominazioni e dei marchi e dei loghi di proprietà della Federazione. ---

La ratifica avverrà con voto segreto quando anche uno solo dei membri del Consiglio lo richieda. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, 4 che vanno comunicati entro 60 giorni all'associazione interessata, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, che, in caso di giudizio favorevole alla ricorrente, ne riferisce al Consiglio Direttivo nazionale ai fini di un nuovo esame. -----

In caso di esclusione, come pure in caso di recesso volontario di una associazione locale associata, è ad essa inibito l'uso di denominazioni, simboli, marchi, loghi appartenenti al Movimento per la Vita. -----

#### **Art. 12)** -----

Il Consiglio Direttivo può accogliere la richiesta di adesione di associazioni, gruppi, enti che, pur non avendo le caratteristiche di cui agli artt. 1 e 2, ma condividendone gli scopi, chiedono di collaborare alle attività della Federazione o anche di alcune di esse. Un rappresentante di tali membri aderenti partecipa all'Assemblea senza diritto di voto. ----

#### **Art. 13)** -----

Il Consiglio Direttivo delibera l'adesione, anche con vincolo federativo, della Federazione a quelle organizzazioni internazionali o nazionali che perseguono le stesse finalità, ovvero si fa promotore della loro costituzione. -----

#### **Art. 14)** -----

Per il conseguimento dei suoi scopi associativi la Federazione promuove e mantiene collegamenti con enti, confessioni religiose, organizzazioni, gruppi e movimenti ed ogni persona di buona volontà. -----

#### **Art. 15)** -----

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato se scelto dall'Assemblea o al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. -----

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. -----

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche in-

dividualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. ---

**Art. 16)** -----  
Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Federazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

**Art. 17)** -----  
Il Collegio dei tre Probiviri è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili. -----  
L'Assemblea elegge i due supplenti che comunque scadranno alla scadenza del Collegio. ---  
La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica rappresentativa anche livello regionale e locale. Ai supplenti questa disposizione si applica soltanto quando subentrino in sostituzione di uno dei Probiviri non supplenti. -----

Ferma restando la concorrente competenza dei Probiviri locali ove esistenti, su richiesta del Consiglio Direttivo, di una Federazione regionale, o di una singola associazione, al Collegio dei Probiviri è demandato l'esame delle questioni relative a comportamenti censurabili in rapporto alle attività di interesse generale e agli scopi di organi associativi ovvero di singole persone appartenenti agli stessi organi. -----  
Il Collegio procede alla opportuna istruttoria con osservanza del contraddittorio e ne riferisce al Consiglio Direttivo che può provvedere ai sensi dell'art. 11 comma 2 e 3. ----

**Art. 18)** -----  
La Federazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno. ----  
L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile. -----  
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di erse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. -----

**Art. 19)** -----  
In ogni caso l'associato non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti della Federazione né potrà rivendicare compensi o restituzione di quote, statuendosi che ogni rapporto è destinato ai fini associativi. -----

**Art. 20)** -----  
In caso di scioglimento e messa in liquidazione, la denominazione e il patrimonio residuo della Federazione saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 del Codice del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. -----  
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. -----

**Art. 21)** -----  
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme del Codice Civile e al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche. -----

F.to Giuseppe Grande -----  
F.to Michelangelo Casciano Notaio -----

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE REDAT-  
TO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23, COMMI 3, 4 E 5 DEL  
D.LGS 82/2005.

PIAZZOLA SUL BRENTA, DATA DELLA FIRMA DIGITALE.



Firmato digitalmente da  
MICHELANGELO CASCIANO  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
PADOVA:80033340284